

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Aprile 2020

*Il questo momento di estrema difficoltà, ma con la speranza di uscirne più forti di prima, auguro a tutte le associate e associati e alle loro famiglie di passare una serena Pasqua.
Il Presidente Cia Venezia – Paolo Quaggio*



NOTIZIE FLASH



DPCM 1° APRILE:

RESTRIZIONI FINO A PASQUETTA

La sera del 1° aprile, il **Presidente del Consiglio** ha confermato che **dureranno almeno fino al 13 aprile prossimo. le restrizioni messe in atto fino ad ora.**

C'era da aspettarselo anche se le tendenze positive su contagi, guarigioni e decessi, come dimostrano i dati della Protezione Civile, migliorano di giorno in giorno. Conte ha chiaramente dichiarato che, solo dopo il via libera degli esperti che consigliano il Governo, si potrà dal 14 aprile avviare fasi graduali successive di ritorno alla normalità.

Il premier ha parlato di **una fase due** ossia quella di **“allentamento graduale”** in cui, se i numeri lo consentiranno, sarà necessario **“convivere con il virus”** e si potrà avviare la riapertura delle attività produttive, prima, solo di quelle che assicureranno il distanziamento sociale tra i lavoratori.

Poi, di **una fase tre**, ossia quella **“dell’uscita dall’emergenza, della ricostruzione, del rilancio”**.

Il nuovo DPCM aggiunge una nuova restrizione, il blocco degli allenamenti per gli atleti professionisti e non, già di fatto applicato.

I provvedimenti dovrebbero inoltre prevedere anche prima del 14 aprile (con il via libera del MISE) una riapertura per alcune attività che hanno le merci ferme.

Sommario imprese:

Regione Veneto nuove limitazioni-La fiducia è preziosa non tradiamola pag.2
-Florovivaismo tra le attività essenziali, non in Veneto pag.4
-“Cura Italia”: proroga degli adempimenti e versamenti pag.6
-Ismea: Provvedimenti straordinari per l’impresa agricola-Rinvio dei modelli Intrastat pag.8
-Dazi e Accertamenti pag.9
-Nuova Sabatini: rate sospese-Società di comodo pag.10
-Credito d’imposta per i negozi pag.11
-Estensione fondo di solidarietà-Inps: validità del Durc pag.12

Sommario persone:

-Nuova IMU: acconto 2020 pag.14
-ENEA 2020 pag.17
-Il taglio del Cuneo fiscale pag. 18
-Dimissioni: modulo speciale-Bonus Sociali Energia pag. 16
-Domande invalidità civile semplificate-Inps: modelli RED pag. 21
Scadenario di aprile pag.22



REGIONE VENETO: NUOVE LIMITAZIONI

E' stata firmata dal Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, una nuova ordinanza per fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Entra in vigore il 3 aprile e avrà validità fino alla mezzanotte del 13 aprile, salva cessazione anticipata per effetto di quanto disposto dal DL n.19 del 2020 e salvo ulteriore proroga sulla base del medesimo decreto.

Dopo aver specificato che il provvedimento **degli spostamenti entro 200 metri da casa**, che rimane in vigore, **va inteso come distanza in linea d'aria**, il Governatore ha elencato le principali novità della nuova ordinanza, che si possono così riassumere:

-I mercati all'aperto o al chiuso, o analoghe attività di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, possono rimanere attivi, **ma solo nei Comuni nei quali sia stato adottato dai Sindaci un apposito Piano**, consegnato ai commercianti, che garantisca una chiara perimetrazione, con una sola entrata e una sola uscita controllate da polizia locale o vigilanze private che controllino il distanziamento sociale, l'accesso all'area di vendita, e il rispetto del divieto di assembramento.

Sia i venditori ai banchi, sia i clienti, oltre che rispettare le distanza di sicurezza di almeno un metro **dovranno essere muniti di mascherine e guanti protettivi**. La regola, peraltro, **vale per tutti gli esercizi commerciali aperti**.

Come nella precedente ordinanza, **i supermercati rimarranno chiusi la domenica**. Nei giorni di apertura, **clienti e operatori dovranno indossare guanti e mascherine**. Qualora gli avventori non ne fossero in possesso, dovranno comunque coprire naso e bocca in modo efficace. Nei negozi di vendita di alimentari sarà inoltre possibile l'acquisto di materiali di cancelleria, necessari ai ragazzi per le loro attività di studio

-E' ammessa la realizzazione di opere di protezione civile urgenti, purchè gli operatori indossino tutti gli strumenti di protezione previsti.

-L'attività florovivaistica rimane in funzione esclusivamente per la consegna a domicilio.

-Sono consentite le attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private per interventi di urgenza volti alla prevenzione dei danni alle persone e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese, esemplificativamente, le aree turistiche.

-Infine, per raccogliere offerte a sostegno degli immensi costi che sta sostenendo la sanità, come già detto, le somme che verranno raccolte con l'emissione delle ammende per la violazione delle norme, saranno versate sul conto corrente attivato dalla Regione. IBAN IT 41 V 02008 02017 000100537110 – causale “violazione ordinanze regionali Covid-19”.



“LA FIDUCIA E' PREZIOSA NON TRADIAMOLA”

“La lotta al Male (vorremmo non chiamarlo più per nome, una volta tanto) ha ancora bisogno di interventi e sforzi straordinari. Nuove strutture di terapia intensiva, personale specializzato, attrezzature, mezzi finanziari. E ha bisogno di tutti noi. Non dobbiamo mollare. I giorni decisivi sono questi. Le immagini dell'impegno senza sosta di medici e infermieri, sono esempi di dedizione professionale e di altruismo che commuovono e suscitano (segue a pag.3)

(segue da pag.2) l'ammirazione del mondo. Molti di loro hanno perso la vita per salvare quella degli altri. La nostra gratitudine nei loro confronti è infinita. Ci permettiamo di proporle la visione (con quello che sta succedendo in ospedali di altri Paesi) alla prossima riunione a distanza dei vertici europei. Utile più di tante parole e troppi distinguo.

Pur nelle polemiche, il Paese è unito, disciplinato, disponibile a sacrificarsi accettando, se necessario, misure più stringenti. La resistenza al Male di coloro che stanno forzatamente a casa ha bisogno però di continue iniezioni di fiducia, di segnali corretti su quello che accadrà dopo. La fiducia è un ingrediente prezioso, il collante del nuovo senso civico. Se dispersa o tradita allenta lo sforzo sovraumano che il Paese sta producendo nella lotta al virus. Si alimenta di prudente realismo non di scenari ingannevoli. O di promesse buttate lì, che non si sa come garantire.

Solo nelle ultime ore: un ipotetico reddito di emergenza universale e l'aiuto a tutti i lavoratori in nero (3,7 milioni secondo l'Istat). La crisi mette a repentaglio la tenuta sociale in alcune zone del Paese. Lo si è visto in questi giorni. Ma creare illusioni rischia di accendere il fuoco della rivolta anziché spegnerlo. Si ripete continuamente che nessuno perderà il posto di lavoro per colpa del virus. È una pietosa bugia. Sappiamo tutti che non sarà così. In una sola settimana negli Stati Uniti 3,3 milioni di persone hanno chiesto sussidi di disoccupazione. In Italia si stima (Cerved) che almeno il 10 per cento delle aziende fallirà. Sono posti che spariscono. E forse sono già stati cancellati. Decine di imprese, costrette alla chiusura non saranno in grado di riaprire o di recuperare il fatturato in filiere interrotte dal crollo dei mercati. Nemmeno il più ottimista degli osservatori può pensare che un Paese possa sopportare a lungo il costo di diverse forme di integrazione al reddito pari a 13,5 miliardi al mese (Ufficio parlamentare di bilancio).

Non possiamo correre il rischio di veder fallire lo Stato. E a questo proposito, sono irresponsabili e stridenti le promesse di un «anno bianco» sotto il profilo fiscale, perché la mancanza di liquidità metterebbe a rischio il pagamento di pensioni e stipendi e vanificherebbe gli sforzi sul piano dell'emergenza sanitaria. Chi può paghi. Chi non può verrà aiutato al massimo. I furbi sono i nuovi sciacalli. È una esortazione antipatica, brutale, lo sappiamo. Ma necessaria. L'interruzione del circuito dei pagamenti — che dovrebbe essere sostenuto da ampie garanzie sul piano bancario e dai prestiti a tasso zero a famiglie e aziende — crea un vortice infernale. Travolge tutti. La sospensione degli adempimenti fiscali riguarda per ora il mese di marzo (sull'attività di febbraio in gran parte ancora regolare). Tra giugno e luglio si avrà la prova della verità sulle denunce dei redditi conseguiti nel 2019. Quanti di questi contribuenti avranno la liquidità sufficiente per essere in regola?

Si discute molto in questi giorni sulla possibilità che l'Unione Europea emetta strumenti finanziari per contrastare la recessione e rilanciare gli investimenti, in particolare nell'area sanitaria. La dichiarazione di ieri di Ursula von der Leyen contraria ai coronabond non lascia grandi speranze. Senza entrare negli aspetti tecnici già affrontati da numerosi articoli sul Corriere (ieri Mario Monti) e da altri autorevoli interventi (Romano Prodi sul Messaggero e Carlo Cottarelli sulla Stampa), occorre non illudere gli italiani.

Esiste pur sempre una differenza tra la beneficenza e il credito per quanto agevolato. E la prima non ce la fa nessuno. I debiti sono sempre debiti. Anche se sarebbe auspicabile che quelli contratti per la lotta alla pandemia e per il rilancio europeo fossero condivisi. Solo quelli, non gli altri. Quando però a livello politico si spiega la preferenza per gli eurobond, dicendo che non ci si può indebitare all'infinito, si trasmette al pubblico un messaggio fuorviante. I pasti gratis non esistono nemmeno nel mezzo di una pandemia. Quando si dice no al Mes (Meccanismo europeo di stabilità), perché vorrebbe dire indebitarsi, si lascia intendere che fare più deficit non lo sia. Il patto di stabilità è giustamente sospeso. L'Italia ha più margine per indebitarsi, ma a costi più alti, nonostante l'aiuto della Banca centrale europea. ...”

(fonte Ferruccio de Bortoli Corriere della Sera).



FLOROVIVAISMO TRA LE ATTIVITA' ESSENZIALI:

NON IN VENETO

Con l'ordinanza del 3 aprile 2020, la Regione Veneto **limita la vendita** dei prodotti florovivaistici alla **consegna a domicilio, escludendo la vendita al dettaglio** (accesso in azienda dei privati).

Ricordiamo che tale possibilità (vendita al dettaglio) è stata riconosciuta pochi giorni fa dal Ministro delle Politiche Agricole e ufficializzata sul sito della Presidenza del Consiglio, che rispondendo ad una specifica FAQ aveva chiarito che i prodotti dell'attività florovivaistica rientranti nel con codice Ateco "01", sono tra quelli per i quali è ammessa la vendita oltre che all'ingrosso, **anche al dettaglio**. Dalla FAQ si desume che anche chi svolge attività florovivaistica:

- può continuare l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli sia verso altre imprese **che verso i privati**;
- può continuare ad effettuare la c.d. "**vendita a distanza**" verso privati;
- può riaprire i **punti di vendita** (anche aziendali) e quindi **consentire l'accesso ai privati** (c.d. "**vendita al dettaglio**"), **nel rispetto delle norme di sicurezza emanate** (ad esempio la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro).

Non è possibile la vendita al dettaglio di **prodotti non riconducibili** alle attività del gruppo "01", ad esempio beni commerciali posti in vendita.

Vendite con consegna a domicilio in agricoltura

Questa modalità di vendita, oggi molto utilizzata, soprattutto da quelle imprese che commercializzano beni agro-alimentari, ma che non possono effettuare la vendita al dettaglio. Con questa modalità il privato non si reca nel punto vendita ma ordina "la spesa" **a distanza** (via telefono, e-mail ecc.). L'azienda che acquisisce l'ordine, procede alla preparazione della "busta" contenente i prodotti ordinati e alla loro consegna direttamente al domicilio del privato. Non prevedendo la presenza di un "negoziò" virtuale (sito web), tale modalità non è identificabile come e-commerce vero e proprio, per i quali esistono comunicazioni obbligatorie normativamente individuate. Proprio la mancanza di specifiche indicazione, consiglia di provvedere amministrativamente **alla trasmissione preventiva (via PEC) della comunicazione** prevista dall'articolo 4 del Dlgs n. 228/2001 **al SUAP (barrando la casellina "e-commerce") del Comune in cui ha sede l'azienda.**

Inoltre, chi organizza l'attività di consegna a domicilio, **deve:**

- provvedere al trasporto utilizzando veicoli e contenitori puliti, nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti da fonti di contaminazione;
- giustificare, a mezzo della prescritta autocertificazione, lo spostamento per comprovate esigenze lavorative con copia della PEC inviata al Comune e visura CCIAA o PIVA a giustificazione dell'attività agricola;
- l'addetto alla consegna deve indossare mascherina di protezione, guanti usa e getta che vengono eliminati dopo ogni singola consegna;
- al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore a un metro e sempre all'esterno del domicilio del consumatore.

Ai fini fiscali, l'impresa agricola che ha optato per il regime Iva ordinario (art.34 comma 11 DPR n.633/1972), per la consegna dei prodotti dovrà emettere DDT e poi fattura elettronica differita. E'anche possibile solo l'emissione della fattura elettronica immediata ovvero **documento commerciale.** (segue a pag.5)

(segue da pag.4) Inoltre, chi organizza l'attività di consegna a domicilio, **deve:**

- provvedere al trasporto utilizzando veicoli e contenitori puliti, nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti da fonti di contaminazione;
- giustificare, a mezzo della prescritta autocertificazione, lo spostamento per comprovate esigenze lavorative con copia della PEC inviata al Comune e visura CCIAA o PIVA a giustificazione dell'attività agricola;
- l'addetto alla consegna deve indossare mascherina di protezione, guanti usa e getta che vengono eliminati dopo ogni singola consegna;
- al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore a un metro e sempre all'esterno del domicilio del consumatore.

Nel caso che la vendita riguardi **prodotti alimentari**, dovranno essere rispettate anche tutte le normative igienico sanitarie in materia di trasporto e confezionamento:

- dotarsi di idonea attrezzatura che consenta il mantenimento della catena del caldo e del freddo;
- aggiornare il manuale di autocontrollo HACCP;
- tenere una copia della suddetta relazione descrittiva del manuale a disposizione sui veicoli adibiti a trasporto.

Inoltre, prodotti venduti allo stato sfuso (es. ortofrutta, formaggi, salumi, ecc.) devono essere pesati, prezzati e preincartati, utilizzando preincarti per uso alimentare e mettendo sempre in evidenza gli eventuali allergeni. I prodotti venduti preimballati (confetture, olio, vino, ecc.) devono essere correttamente etichettati.

Ai fini fiscali, l'impresa agricola che ha optato per il regime Iva ordinario (art.34 comma 11 DPR n.633/1972), per la consegna dei prodotti dovrà emettere DDT e poi fattura elettronica differita. E'anche possibile solo l'emissione della fattura elettronica immediata ovvero **documento commerciale**.

Se invece l'impresa applica il "regime Iva Speciale" (art. 34 comma 1 DPR n.633/1982), le vendite verso privati possono essere certificate mediante annotazione nel Registro dei corrispettivi delle cessioni giornaliere divise per aliquota applicata.

Nulla vieta che la cessione venga certificata anziché dall'annotazione sul registro dei corrispettivi, con l'emissione della fattura elettronica e copia fattura di cortesia. Si rammenta che tali soggetti (in regime Iva speciale) attualmente sono esonerati dall'attivazione dei registratori telematici e dall'emissione del documento commerciale (art.2 Dlgs n.127/2015).

Inoltre, per tali soggetti, il comma 4 dell'art.4 del DPR n.627/1978 **prevede l'esonero** dall'emissione del DDT nel caso di: produttori agricoli che effettuano trasporti di beni di loro produzione e i prodotti sono compresi nella tabella A parte prima allegata al DPR n. 633/1972.

L'esonero quindi non sussiste se:

- i beni **non sono** tra quelli compresi nella tabella A parte prima allegata al DPR n. 633/1972;
- i beni pur rientrando nella tabella A, prima parte, **non sono stati prodotti** dall'agricoltore cedente.

Si consiglia, a titolo precauzionale **ai fini dei controlli sulle strade** da parte delle forze dell'ordine: di emettere comunque un DDT per il trasporto e poi effettuare l'annotazione degli importi nel registro dei corrispettivi, oppure di emettere la fattura elettronica e fattura di cortesia (da consegnare al privato).

N.B. Si rammenta che se tra i prodotti ceduti vi sono prodotti non rientranti nella tabella A parte prima allegata al DPR n. 633/1972 (ad esempio: carni della specie bovina, suina, equina e ovi-caprina, i trasformati: salumi, passate ecc.), **anche l'impresa agricola in regime Iva speciale** (art.34 primo comma DPR n. 633/1972), **dovrà, per tali prodotti emettere il documento di trasporto ovvero fattura elettronica e fattura di cortesia ovvero attivare il Registratore telematico ed emissione di documento commerciale.**



“CURA ITALIA”: PROROGA ADEMPIMENTI E VERSAMENTI

Con il DL n.18/2020, sono state definite disposizioni in merito alla sospensione dei **termini di versamento tributari e contributivi** e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza Coronavirus. E' bene ricordare che il **20 marzo**, per tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali/di persone, enti commerciali e non commerciali) è **stato il termine ultimo per effettuare i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, **che erano in scadenza il 16 marzo 2020**, come ad esempio la Tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la liquidazione Iva del mese di febbraio e versamento del saldo Iva ecc.

Ma vediamo **in una breve sintesi** le nuove scadenze dei versamenti e adempimenti prorogate **per categoria di soggetti** dal Decreto Cura Italia.

Per la generalità dei contribuenti (art. 62 comma 1)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono **sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che scadono nel **periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Quindi a titolo esemplificativo, **viene sospesa la presentazione:**

- del **modello IVA 2020** in scadenza il 30/4/2020;
- dei **modelli INTRA** relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile le cui scadenze sono rispettivamente il 25/3/2020, 27/4/2020 e 25/5/2020;
- della **comunicazione dati della liquidazione IVA (LIPE)** del primo trimestre 2020 in scadenza il 1° giugno 2020;
- dello **spesometro estero** relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30 aprile 2020;

Gli adempimenti sospesi dovranno essere **effettuati entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Resta ferma la disposizione di cui all'art.1 del DL n.9 del 2/3/2020, riguardanti i termini relativi alla **dichiarazione dei redditi precompilata 2020**, ovvero:

- **entro il 31 marzo 2020** deve essere effettuato l'invio della Certificazione Unica CU 2020 all'Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle somme;
- **entro il 31 marzo 2020** invio dei dati per la predisposizione della precompilata all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati (ad esempio, amministratori di condominio).

Per imprese e autonomi con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni euro (art. 62 comma 2)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione** che scadono nel **periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:**

1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n.600/1973 (lavoro dipendente / assimilato), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
2. relativi all'IVA;
3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

N.B. Per le imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62 comma 3).

(segue a pag.7)

(segue da pag.6) La **sospensione dei versamenti dell'IVA** con scadenza nel **periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Ripresa: Per tutti questi soggetti (art. 62 comma 2 e 3) i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1/6/2020 (il 31/5/2020 cade di domenica);
- oppure in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l'1/6/2020, la seconda il 30/6/2020 e così via.

Per i soggetti (persone fisiche e non) della Zona rossa (art. 62 comma 4)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (gli 11 Comuni della prima Zona rossa, ovvero per la Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per il Veneto: Vò), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del MEF del 24 febbraio 2020, quindi sospensione dei versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21 febbraio 2020 – 31 marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1/6/2020 (il 31 maggio 2020 cade di domenica);
- oppure in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l'1/6/2020, la seconda il 30/6/2020 e così via.

Per i soggetti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro (art. 62 comma 7)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia **con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno in quanto il 31 cade di domenica)
- o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per le imprese del turismo e altri soggetti (art. 61)

Per i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall'emergenza, **la sospensione dei versamenti non è soggetta al limite di fatturato.**

Inizialmente l'articolo 8, comma 1, del DL 2 marzo 2020, n. 9, aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Successivamente con il DL n.18/2020, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, l'art. 61 ha esteso tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti che sono quelli indicati dalla Risoluzione n.12 del 18/3/2020, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate *(segue a pag.8)*

(segue da pag.7) dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La sospensione del versamento opera **fino al 30 aprile** (tranne che per **associazioni sportive fino al 31 maggio**):

- per le ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
- per gli adempimenti riferiti a contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL
- per l'IVA in scadenza nel mese di marzo, ovvero la liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16/3/2020.

I **versamenti** oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16/03 e 16/04 e IVA scaduta il 16/03) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro l'1/6/2020** (il 31/05/2020 cade di domenica);
- o in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l'1/6/2020, la seconda il 30/6/2020 e così via.



PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LE IMPRESE AGRICOLE

A seguito dell'evolversi dell'emergenza sanitaria e del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento del contagio, l'ISMEA ha adottato alcuni **provvedimenti straordinari** per venire incontro alle esigenze delle imprese del settore agricolo e agroalimentare che hanno rapporti con l'Istituto. In particolare, sono state adottate le seguenti misure economiche:

1.Sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell'anno 2020. La quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l'intera restante parte del piano.

2.Esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall'Istituto.

3.Estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti già garantiti per i quali viene richiesto l'allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese.

4. Liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati di avanzamento lavoro in modalità semplificata.

5.Sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali i cui termini di scadenza risultano compresi tra 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020.

6.Sospensione sino al 31 luglio 2020 di tutte le attività di non-performing e di attestazione ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis D.L. 193/2016.

Inoltre, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei giovani ed evitare che le misure di contenimento dell'emergenza possano limitare l'accesso alle agevolazioni dell'Istituto:

1.la pubblicazione del **Bando per l'insediamento dei giovani in agricoltura** è posticipata a data successiva al 31 luglio 2020;

2. Il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse per la vendita dei Terreni in Banca delle Terre è posticipato al 31 maggio 2020.

L'ISMEA comunicherà eventuali variazioni delle data che si dovessero rendere necessarie in conseguenza dell'evolversi dell'emergenza sanitaria.



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



RINVIO MODELLI INTRASTAT

Secondo quanto previsto dall'articolo 62 del DL n.18 del 17 marzo 2020, (segue a pag.9)

(segue da pag.8) sono sospesi tutti gli adempimenti tributari, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 e diversi da:

- versamenti diretti
- ritenute alla fonte
- trattenute per addizionali

Misure specifiche, come noto, sono state previste per i versamenti e per l'effettuazione delle ritenute alla fonte e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Sono sospese pertanto anche le presentazioni telematiche degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.

L'Agenzia delle Dogane con Comunicato del 20 marzo lo chiarisce esplicitamente indicando che tale adempimento è rimandato al 30 giugno 2020.

Facciamo però alcune considerazioni in merito alla ratio dei modelli INTRASTAT: il loro invio non riguarda solo scelte fiscali interne ma scelte a livello comunitario.

Ricordiamo infatti che a norma dell'art 12 paragrafo 2 del regolamento comunitario n. 638 gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili degli scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime.

La sospensione dell'obbligo di trasmissione di tali dati così come previsto dal "Decreto Cura Italia", non impedirebbe perciò di farlo ugualmente, ossia volontariamente (per tutti gli invii sospesi e in scadenza fino al 31 maggio) comportando un presumibile beneficio di raccolta di dati ufficiali utili a dare stime di quanto il corona virus stia generando a livello economico.

Resta fermo però il fatto che tali invii essendo volontari, qualora non effettuati, non darebbero alcuna conseguenza sanzionatoria in ragione del comma 6 dell'articolo 62 del decreto che stabilisce che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 vanno effettuati entro il 30 giugno, senza applicazione di sanzioni.



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



DAZI E ACCERTAMENTI

A seguito di un comunicato diramato in data 19 marzo 2020, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito al contenuto dell'art. 92 comma 3 del Decreto Cura Italia.

Il suddetto articolo intitolato "Disposizioni in materia di trasporto stradale e di trasporto pubblico di persone" al comma citato sancisce quanto segue: *"al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da Covid 19, i pagamenti dei DIRITTI DOGANALI in scadenza tra la data di entrata in vigore del provvedimento e il 30 aprile 2020, ed effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del D.P.R. n 43/73 sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazioni di interessi"*.

Il comunicato chiarisce inoltre che i suddetti benefici sono riservati ai titolari di "conti di debito" tenuti da soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri e riguarda sia le risorse proprie tradizionali sia i connessi diritti doganali (art. 34 del TULD).

Sono infine esenti da sanzioni amministrativa i ritardi di pagamento dei suddetti tributi.

Per quanto riguarda invece gli accertamenti in materia di dazi doganali restano applicabili le regole comunitarie.

L'Agenzia delle Dogane ha chiarito infatti che ai dazi non è applicabile l'art. 67 del DI 18/2020, che ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli enti impositori, prorogandone al contempo, di due anni, i termini di prescrizione, ma valgono le regole Ue e non sono ammessi differimenti, proroghe, né ipotesi di allungamento dei termini di verifica, accertamento o riscossione.

(segue a pag.10)

(segue da pag.9) Si riporta peraltro, ad avvalorare quanto detto, una osservazione della Commissione UE per cui non vi è intenzione di **“posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l’Ue da parte degli operatori”**, che possono essere sospesi, in fase esecutiva, per **“gravi difficoltà economiche e sociali” a norma di quanto previsto dal Codice doganale Ue.**



NUOVA SABATINI: RATE SOSPESPE

Il **Ministero dello Sviluppo economico** con un avviso pubblicato sul sito in data 20 marzo 2020 **chiarisce che la sospensione fino al 30 settembre** prevista dall'art 56 comma 2 del DL n.18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto Cura Italia), **del pagamento di:**

- **Rate,**
- **e canoni di leasing,**

per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, **si applica anche alle imprese beneficiarie dell'agevolazione “Nuova Sabatini” utilizzata per l'acquisto dei beni strumentali.**

La sospensione del pagamento sarà attiva fino al 30 settembre 2020.

La nota del Ministero chiarisce che **la sospensione delle rate e dei canoni di leasing** finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL n. 69/2013, **è possibile sempre che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma** e nei termini e con i vincoli da essa previsti.

La sospensione medesima, è in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per tali finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del DL n. 69/2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

Attenzione che: *“l'erogazione delle quote di contributo del Ministero - così come prevista dai singoli decreti di concessione - non subisce modificazione.”*

Società di comodo
test operatività
e
disapplicazione

SOCIETA' DI COMODO

L'emergenza da Coronavirus **riguarda anche le società di comodo fino al 31/05/2020.**

La disciplina delle **società di comodo** è stata introdotta con l'**articolo 30 della legge n. 724/1994** e, brevemente, sono tali le società che:

- **non superano il c.d. test di operatività**, previsto dal comma 1 della legge 724/94, (ossia hanno ricavi minori ai ricavi presunti);
- **oppure sono in perdita per cinque periodi di imposta consecutivi, o per quattro periodi in perdita e per il quinto non conseguono il reddito minimo** delle società di comodo determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 della legge 724/1994 (tale requisito non è applicabile ovviamente alle società nate da meno di 5 anni).

Il **decreto Cura Italia** prevede la disapplicazione della normativa di tali società in ragione dello stato di emergenza in cui versa il paese. Infatti, i recenti interventi del Governo volti a fronteggiare l'emergenza da Covid 19 non potevano non trattare anche questo tipo di società, sintetizzando il modus operandi per le prossime scadenze fiscali.

L'art 30 comma 1 della Legge n 724/1994 già **prevedeva cause tipiche di esclusione e di disapplicazione per le suddette società**, inoltre il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012** esplicita (segue a pag.11)

(segue da pag.10) la seguente causa di disapplicazione quando:

-la società è stata sospesa, ossia ne sono stati sospesi o differiti gli adempimenti e i versamenti tributari per uno stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della Legge 255/1992.

Al verificarsi di queste condizioni sono da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi 2020 i seguenti due codici:

-codice 8-disapplicazione società in perdita sistemica

-codice 9-disapplicazione società non operativa

In attuazione di quanto previsto dall'art.5 della Legge 255/1992 e in costanza dello stato di emergenza dichiarato dal Provvedimento del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativo al rischio di contagio da Corona Virus, si evince il seguente quadro di riferimento:

- **per le società non operative l'esclusione riguarderà il periodo di imposta 2020 e quindi il modello REDDITI 2021**
- **per le società in perdita, quelle ossia in perdita persistente da 5 periodi di imposta oppure perdite per 4 periodi e il quinto con ricavi inferiori a quelli minimi, l'esclusione riguarderà il periodo di imposta 2021 e quindi il modello REDDITI 2022.**



CREDITO D'IMPOSTA PER I NEGOZI

L'art.65 del DL n. 18/2020 a previsto per **il mese di marzo, un credito d'imposta sulle locazioni di botteghe e negozi**, per chi, a causa delle progressive e stringenti misure di contenimento del contagio da Coronavirus, hanno dovuto chiudere.

Il credito spettante è pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione purché relativo agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. (sono in generale quei locali per cui è riconosciuta la destinazione commerciale e in particolare, quelli utilizzati per un commercio diretto e per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico).

Per accedere al beneficio occorre essere:

- **titolari di un'attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico sospesa** a seguito delle misure restrittive anti-coronavirus,
- **intestatari del contratto di locazione** del negozio (categoria catastale C/1) per il quale si chiede l'agevolazione.

Il credito d'imposta è **riservato, naturalmente alle attività ritenute "non essenziali"** e, quindi, sottoposte alla chiusura "forzata", mentre sono escluse le attività che, in quanto "essenziali", non hanno sospeso il servizio, come le farmacie, parafarmacie e i negozi di generi alimentari di prima necessità. In particolare, rimangono fuori le attività indicate negli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020.

Sono esclusi inoltre, i contratti che prevedono, oltre alla disponibilità dell'immobile, altri beni e servizi, come i contratti di affitto di rami d'azienda o altre tipologie contrattuali riguardanti i rapporti tra proprietario e locatario per i locali a uso commerciale.

Il credito **può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il Modello F24, ai sensi dell'art.17 del Dlgs. n. 241/1997.**

Con la Risoluzione n.13/e del 20 marzo si è istituito il **codice tributo: "6914" denominandolo "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"**. Istruzioni operative espone nell'art.65 del DL n 18:

- il **codice "6914"** è esposto nella sezione "Erario" nella colonna **"importi a credito compensati"**,
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna **"importi a debito versati"**, (segue a pag.12)

(segue da pag.11)

- Il campo “**anno di riferimento**” si riferisce all’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta e nel seguente formato “AAAA”.
- Il codice tributo “**6914**” è utilizzabile a decorrere dal **25 marzo 2020**.
- **L’F24 è da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.



ESTENSIONE FONDO DI SOLIDARIETA'

Nel Comunicato Stampa n. 61 del 28/03/2020, il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha informato della **pubblicazione in GU n.82 del 28 marzo 2020 del decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa.**

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, possono beneficiare della **sospensione del pagamento delle rate per un massimo di due volte e per un periodo complessivo di 18 mesi**. In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa anche:

- **i lavoratori dipendenti** con provvedimenti di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- **i lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 33% dell’ultimo trimestre 2019** causata dalle misure introdotte per il contenimento della diffusione del virus (possibilità estesa per 9 mesi dalla data di emanazione del Decreto “Cura Italia”, da provare a mezzo di autocertificazione).

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo **non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo, **deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo** e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.

Per quest’ultima occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile dal 30 marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze (la modulistica è presente anche sul sito web della banca).



INPS:VALIDITA' DEL DURC

La circolare n 37 del 2020 emanata in attuazione di quanto previsto in favore dei comuni italiani denominati “**zona rossa**” nonché per le aziende del settore turistico ritenute maggiormente **colpite dalla emergenza economico/finanziaria derivante da Covid 19 parla di sospensioni dei versamenti contributivi** in attuazione del DL n. 18/2020.

In merito al DURC invece l’INPS aggiunge che ai sensi dell’art. 103 del DL N.18/2020 è ampliata la validità di tutte le autorizzazioni/certificati con scadenza nel periodo 31 gennaio-15 aprile 2020 e pertanto l’INPS precisa quanto segue:

- tutti i datori di lavoro privi della disponibilità materiale del suddetto documento,
- nonché i datori regolari che hanno avuto esito positivo della regolarità degli stessi,
- nonché tutti coloro che intendano richiederlo, (segue a pag.13)

(segue da pag.12) dovranno avvalersi del sistema “**richiesta regolarità**”, affinché ci sia da parte dell’INPS acquisizione dei dati per successivo invio della comunicazione.

Si precisa che al momento sono disponibili i DURC in corso di validità e NON sono disponibili quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, poiché si attendono ulteriori adeguamenti di procedure.

L’INPS informa inoltre che in questa fase sarà necessario **un intervento manuale degli operatori INPS**, che riscontrando l'esito di regolarità o irregolarità non grave emesso dal sistema, provvederanno a definire la pratica senza l'emissione di un invito a regolarizzare, e poi a notificare via PEC il Durc online.

Nei casi invece di riscontrata irregolarità per i quali è necessaria l'attivazione dell'istruttoria e quindi l'emissione di un invito a regolarizzare, l'Inps procederà invece nel modo seguente:

- **in presenza di Durc scaduto al 31 gennaio, le richieste di verifica presentate dal 17 marzo al 15 aprile, sono considerate riferite ai pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019 (come se la richiesta di Durc fosse stata presentata il 4 ottobre 2019, ed il periodo di verifica riguardasse i due mesi precedenti).**

A funzione di Consultazione aggiornata, anche i Durc scaduti tra il 31 gennaio e il 15 aprile saranno disponibili online.



NUOVA IMU: ACCONTO 2020

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 738) **ha abolito la IUC** (imposta unica comunale) a decorrere dall'anno 2020, con contestuale **eliminazione della TASI** (Tributo per i servizi indivisibili), di cui era una componente, **ad eccezione** delle disposizioni relative **alla TARI** (tassa sui rifiuti).

Al contempo, il medesimo comma 738 e i commi seguenti hanno **formulato la nuova disciplina IMU**, con l'espressa abrogazione delle norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la nuova disciplina, nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla Legge n. 147/2013.

Di conseguenza, **a decorrere dal 1° gennaio 2020**, non essendo più in vigore la TASI, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate dall'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, **mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale**, secondo le regole ordinarie.

Quindi, la nuova disciplina IMU, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.

Continuano ad applicarsi le norme relative all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la Regione Friuli-Venezia Giulia, fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa, si applica la disciplina nazionale.

Con la **circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020** il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso le prime risposte sulla disciplina della nuova IMU.

Acconto 2020 Metodo storico o previsionale

Per **calcolare l'importo da versare a titolo di primo acconto** della nuova IMU entro il 16 giugno 2020, il contribuente è libero di avvalersi:

-**del metodo storico**, che si basa su quanto pagato nell'anno precedente, infatti il comma 762 prevede che **in sede di prima applicazione** dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Occorre evidenziare che il soggetto passivo dell'IMU corrisponde in sede di acconto, la metà dell'importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota;

-**del metodo previsionale**, che invece assume la situazione immobiliare del primo semestre 2020, come precisato il Dipartimento delle Finanze del MEF nella circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020.

La circolare individua **alcune specifiche casistiche**:

a) **immobile ceduto nel corso del 2019**: in tal caso il metodo storico porterebbe a dover versare l'acconto 2020, sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, è possibile applicare il metodo previsionale, in pratica la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l'assenza del presupposto impositivo;

b) **immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020**: secondo il metodo storico, il contribuente non dovrebbe versare alcunché in occasione della prima rata, posto che nel 2019 l'IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo. Tuttavia, è possibile procedere al versamento dell'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno 2019 (il MEF **sconsiglia** l'uso di quelle 2020 che potrebbero essere modificate fino al 28 ottobre 2020).

c) **immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020**: se il contribuente (*segue a pag.15*)

(segue da pag.14) ha, al contempo, venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile nel primo semestre del 2020, egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra il metodo storico e quello previsionale.

Nel primo caso egli verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Di contro, nella seconda ipotesi verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'IMU vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'IMU per l'immobile venduto nel 2019.

N.B. Il contribuente **dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, senza combinare i due criteri**, soprattutto nell'ipotesi in cui detta operazione conduca a non versare alcun acconto.

-immobile tenuto a disposizione o locato nell'anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell'anno 2020: in tal caso valgono le stesse osservazioni fornite alla precedente lett. a), in quanto nel 2020 è venuto meno il presupposto impositivo dell'IMU.

-immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell'anno 2020: sul punto occorre fare riferimento alle considerazioni svolte alla lett. b), posto che nell'anno 2019 il tributo non era stato versato per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dall'IMU mentre nell'anno 2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo.

-immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019: se il contribuente possiede 2 immobili, uno adibito ad abitazione principale e l'altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverte la destinazione, valgono le stesse considerazioni svolte alla lett. c).

-fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce: gli immobili in questione nel 2019 erano esenti da IMU ma assoggettati alla TASI. Per tale casistica, il Mef ritiene applicabile le considerazioni di cui alla lett. b), con la specificazione che qualora si opti per il versamento dell'acconto, occorrere applicare l'aliquota di base pari allo 0,1%, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU.

Si deve anche sottolineare che per gli immobili in questione, laddove siano classificati nel gruppo catastale D, non opera la riserva statale di cui al comma 753, dal momento che i Comuni possono azzerare la relativa aliquota.

Per i fabbricati rurali che non sono classificati nella Categoria catastale "D/10", il Mef ribadisce che continua ad applicarsi la disciplina particolare che li riguarda, ovvero la previsione di una specifica annotazione ai fini dell'iscrizione negli atti del Catasto della **sussistenza del requisito di ruralità**.

-immobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di possesso: secondo il Mef, per tale ipotesi, è preferibile seguire il metodo storico.

Casa coniugale assegnata al coniuge dopo separazione in assenza di figli

Continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, l'individuazione della "casa familiare" viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del Comune in un proprio provvedimento.

Il Dipartimento chiarisce che la differente formulazione della norma introdotta dall'art. 1, comma 741, lett. c), n. 4, della Legge n. 160/2019 fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Sul punto, il Ministero precisa che, in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti, (segue a pag.16)

(segue da pag.15) la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale **non possa essere assegnata** ad uno dei 2 coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell'assegno di mantenimento, non avendo l'assegnazione una funzione assistenziale.

Immobili posseduti dagli Iacp e alloggi sociali

Per tali fattispecie, la "Legge di bilancio 2020" ha mantenuto sostanzialmente inalterato il regime fiscale in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica (Erp), è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune.

L'art. 1, comma 754, ha introdotto la possibilità di azzerare l'aliquota relativa agli immobili in questione che non erano, e continuano a non essere, assimilati all'abitazione principale. La facoltà di azzeramento dell'aliquota è suscettibile di essere esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali istituti, non solo per gli alloggi regolarmente assegnati ma anche, ad esempio, per quelli sfitti.

Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal DM 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale è prevista dall'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3), l'assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dall'IMU. In tutti gli altri casi in cui non si può ricollegare all'ambito dell'alloggio sociale, l'immobile posseduto dagli Istituti in questione si applica la detrazione di 200 euro.

Mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti

In caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it **entro il 28 ottobre 2020**, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel Comune per l'anno 2019.

Tale principio vale anche nel caso in cui il Comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, il che comporta che trovino applicazione l'aliquota dello 0,76% per gli immobili diversi dall'abitazione principale e quella dello 0,4% per le abitazioni principali di lusso.

Come già chiarito alla lett. g) relativamente all'acconto 2020, per le fattispecie impositive non assoggettate all'IMU nell'anno 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l'aliquota di base pari allo 0,1%.

La continuità della disciplina dell'IMU vale anche nell'ipotesi di mancata pubblicazione del regolamento per l'anno 2020, con conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel regolamento vigente nell'anno 2019, tra le quali in particolare quelle concernenti:

- l'assimilazione dell'immobile posseduto da anziano ricoverato in casa di cura;
- l'importo minimo di versamento; ovviamente nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di importo minimo IMU, tale importo è pari a 12 euro.

Enti non commerciali

Per quanto riguarda il versamento a saldo relativo all'anno 2019, nulla è mutato rispetto al regime impositivo relativo a detto anno in cui era vigente la TASI.

Per quanto riguarda invece l'acconto per il 2020, in sede di prima applicazione dell'IMU, le due rate di acconto sono di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, esclusa ovviamente la TASI relativa all'occupante utilizzando il codice tributo IMU.

Area fabbricabile pertinenza del fabbricato

La nuova disciplina contenuta nell'art. 1, comma 741, lett. a), della Legge n. 160/2019, comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla **nozione civilistica di pertinenza** di cui agli artt. 817 e seguenti, del Codice civile, nonché all'orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni.

La parte residuale di un'area oggetto di sfruttamento edificatorio **può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffatura"**.

(segue a pag.16)

(segue da pag.15) In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza, mentre in caso contrario l'area continua a **considerarsi edificabile** e come tale sarà soggetta ad autonoma imposizione.

Contratto di leasing

Per quanto concerne l'individuazione del soggetto passivo in caso di locazione finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in linea di continuità con il precedente regime impositivo, è stabilito che per "gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni **nel corso del 2019** il termine per la presentazione della dichiarazione è **fissato al 31 dicembre 2020** ex art. 3-ter del Dl. n. 34/2019.



ENEA 2020

Dal 25 marzo 2020 è operativo il sito "detrazionifiscali.enea.it" per trasmettere all'Enea i dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti:

- "ecobonus" e
- "bonus casa",

con fine lavori nel 2020.

Il termine per trasmettere i dati, è di **90 giorni dalla data di fine lavori** e, per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, i 90 giorni decorrono dal 25 marzo 2020.

All'Enea devono essere inviati i dati relativi agli **interventi che accedono alle detrazioni fiscali per "ecobonus", "bonus casa" e "bonus facciate"**.

Devono essere inseriti:

- sulla **sezione ecobonus** i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%);
- nella **sezione bonus casa** vanno, invece, inseriti i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l'Enea ha reso disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it FAQ, guide, vademecum degli interventi e la normativa di riferimento.

Inoltre, da martedì 31 marzo in diretta sulla pagina Facebook dell'Enea sono previsti **10 video-appuntamenti sui temi dell'efficienza energetica come iniziativa di formazione e informazione per le scuole e per tutti gli altri soggetti interessati**. Le video-lezioni di mezz'ora saranno ogni martedì e giovedì dalle 11 alle 11.45 e avranno come filo conduttore le tematiche affrontate in **Italia in classe A – La serie**, il primo info-reality sull'efficienza energetica prodotto per la campagna Italia in classe A promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'Enea.



IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Il 31 marzo 2020 la Camera ha **convertito in legge il DL n. 3/2020** che contiene **il taglio al cuneo fiscale sulle retribuzioni del lavoro dipendente**.

La novità, che **prende il nome di “trattamento integrativo dei redditi”** sarà **applicabile dal 1° luglio 2020 ed è norma strutturale**.

Il risparmio fiscale nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, si realizzerà attraverso un **doppio meccanismo**:

- **incremento del “Bonus di 80 euro”** per i redditi lordi annui fino a 26.600 euro e estensione della platea dei beneficiari **fino a 28.000 euro di reddito lordo**, identificato come **“trattamento integrativo del reddito”**;
- **una nuova detrazione di imposta** per lavoro dipendente, applicabile per i redditi da 28.000 a 40.000 euro di retribuzione lorda.

I soggetti beneficiari sono quelli già previsti dal **“Bonus 80 euro”**, quindi i titolari di:

- i redditi da lavoro dipendente, **ad esclusione dei pensionati** (ex art. 49, comma 2, lett. a) del Dpr. n. 917/1986);
- i redditi assimilati a lavoro dipendente previsti dall’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l) del Dpr. n. 917/1986);

Il taglio del cuneo fiscale, riguarderà dunque :

- i lavoratori dipendenti;
- i soci di cooperative;
- i lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
- i titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i sacerdoti;
- i lavoratori socialmente utili;
- i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione NASpI, indennità Ape sociale.

Il reddito da prendere a riferimento è **il reddito complessivo dell’interessato, al netto di quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze**. Mentre **include** l'imponibile esente, in caso di assunzione di docenti e dei ricercatori e lavoratori rimpatriati dopo attività all'estero.

Restano esclusi i cd. “Incapienti fiscali” ovvero coloro che hanno un reddito inferiore a 8.145 euro, soglia di non imponibilità IRPEF. Le modalità di calcolo sono le seguenti:

-trattamento integrativo del reddito fino a 28.000 euro: si prende a riferimento la retribuzione lorda, comprensiva di eventuali straordinari e al netto delle trattenute previdenziali pari al 9,19% e dell’Irpef. Da luglio 2020 il bonus viene **incrementato da 80 a 100 euro mensili**;

-ulteriore detrazione di imposta per reddito da lavoro dipendente:

- per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro il calcolo è il seguente: $480 + [120 \times (35.000 - \text{reddito}) / 7.000]$;
- per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo compreso tra i 35.000 euro ed i 40.000 euro, la formula da applicare è la seguente: $480 \times [(40.000 - \text{reddito}) / 5.000]$.

Il riconoscimento del nuovo beneficio fiscale è affidato ai sostituti di imposta, che devono procedere al suo **inserimento in busta paga in via automatica**.

Il sostituto d’imposta ha l’obbligo di verificare l’effettiva spettanza del beneficio in sede di conguaglio, dovendo provvedere **al relativo recupero se risulta non spettante**; se superiore a 60 euro potrà essere conguagliato in 8 rate, a partire dal primo mese di spettanza. Il credito maturato dai sostituti di imposta sarà recuperato tramite compensazione.



DIMISSIONI: MODULO SPECIALE

Anche la procedura di convalida delle dimissioni di lavoratrici madri si adegua all'emergenza Coronavirus.

A seguito delle misure di contenimento del contagio, introdotte con DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020, l'Ispettorato del lavoro ha reso **disponibile on-line il modulo di richiesta "a distanza" del provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età** obbligatoriamente previsto dall'art. 55 Dlgs n. 151/2001.

Questo modulo va utilizzato in via eccezionale **soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto** della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Il modello va compilato in ogni sua parte (diverse informazioni relative al datore di lavoro e al rapporto di lavoro sono desumibili dalla busta paga) e deve essere sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato.

Una volta compilato e sottoscritto il modello deve essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.



Bonus Energia

BONUS SOCIALI: ENERGIA

L'autorità per di regolazione dell'energia (ARERA) ha comunicato che **per l'emergenza Coronavirus viene assicurato più tempo per richiedere il rinnovo dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico)** a favore dei cittadini che ne beneficiano e che potrebbero avere difficoltà logistiche a presentare la domanda di rinnovo dei bonus nei termini ordinari.

Per i consumatori il cui bonus è in scadenza nel **periodo 1 marzo-30 aprile 2020**, si può rinnovare la domanda oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque **entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo**. Verrà quindi garantita (dopo le consuete verifiche sulle condizioni di accesso) la continuità con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi, come previsto dalle norme attuali.

Per lo stesso periodo ARERA ha sospeso i flussi delle comunicazioni sulla necessità di rinnovo della domanda di bonus, sull'ammissibilità o meno al regime di compensazione, sull'emissione dei bonifici domiciliati agli utenti indiretti e sull'accettazione o meno delle domande di remissione dei bonifici non riscossi.

Si ricorda che i bonus sociali sono uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'ARERA con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica, acqua e gas alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. I requisiti per ottenere il Bonus sociale acqua, luce o gas sono:

- soglia massima ISEE di 8.265 euro;
- per le famiglie con almeno 4 figli a carico ISEE non superiore a 20 mila euro.

La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane). **Con un singolo modulo si fa richiesta di accesso a tutti i bonus previsti.**

A seguito di diverse segnalazioni dell'ARERA, il Governo ha previsto che il riconoscimento dei bonus per gli aventi diritto diventi automatico (ovvero senza necessità di presentare apposita domanda) a partire dal 2021.



CARTA FAMIGLIA: NUOVI REQUISITI

Il Decreto Cura Italia introduce i nuovi requisiti per la Carta Famiglia a seguito dell'emergenza Coronavirus: ecco come richiederla.

La legge di stabilità del 2016 introduceva la Carta Famiglia, resa poi attiva solo successivamente a partire dal 20 settembre del 2017 a seguito del Decreto del Ministro del Lavoro. Ricordiamo che è una carta telematica, destinata a dare sostegno alle necessità alimentari e di vita quotidiana delle famiglie più numerose e in particolare quelle con almeno tre figli. La carta dà diritto infatti a sconti particolari presso negozi convenzionati, oppure riduzioni tariffarie presso enti pubblici e privati.

Il Consiglio dei ministri approvando il decreto-legge n. 9 del 2 marzo recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ha previsto **l'ampliamento dei beneficiari della Carta Famiglia e organizzato il funzionamento di una piattaforma di accesso per ottenerla**. In data 18 marzo 2020 è stata **attivata la piattaforma**:

<https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/>

attraverso la quale tutte le famiglie con i requisiti previsti potranno richiederla. Si ricorda che è necessario essere in possesso del codice di identità digitale SPID. Quali i **requisiti** per ottenerla:

- Famiglie con almeno tre figli conviventi e minori di 26 anni,
- Cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia,
- Titolari di ISEE inferiore a 30mila euro.

N.B. Le misure adottate dal Governo per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del Coronavirus prevedono all'art. 30 del **DL 2 marzo 2020, n. 9** che per l'anno 2020 **anche le famiglie con almeno un figlio a carico e residenti nelle regioni "nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,"** ovvero **Lombardia e Veneto**, abbiano diritto alla carta.

La ministra del Dipartimento per la Famiglia Bonetti ha annunciato un provvedimento per l'ulteriore ampliamento di questa modifica a tutto il territorio nazionale.

In attesa della pubblicazione della nuova misura, vediamo **cosa fare per ottenerla**:

1. registrazione presso il **Sistema pubblico d'identità digitale per acquisire il proprio SPID**
2. **registrazione del nucleo familiare nella piattaforma Carta Famiglia.gov.it**
3. ricezione della carta virtuale, consultabile tramite tutti i dispositivi connessi ad internet.

È stato inoltre istituito un numero di assistenza tecnica (+39) 800 863 119, da poter contattare in caso di problemi di accesso. Per quanto riguarda i commercianti interessati a diventare convenzionati, si potrà inoltrare la richiesta al seguente indirizzo mail: cartafamiglia@governo.it.

Cosa si può acquistare con la Carta Famiglia:

- beni alimentari
- prodotti alimentari
- bevande analcoliche
- prodotti per la pulizia della casa
- prodotti per l'igiene personale
- libri e sussidi didattici
- medicinali e prodotti farmaceutici
- strumenti e apparecchiature sanitarie
- abbigliamento e calzature.



DOMANDE INVALIDITA' CIVILE SEMPLIFICATE

L'INPS con il messaggio n.1275 del 20 marzo ha comunicato che la **semplificazione della presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità** per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni introdotta in forma sperimentale a dicembre 2019, **dal 1 aprile** diventerà la **modalità unica di trasmissione** delle domande.

La semplificazione consiste nella possibilità di anticipare al momento della presentazione della domanda le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello "AP70", ovvero la comunicazione di:

- eventuali ricoveri,
- svolgimento di attività lavorativa,
- dati reddituali,
- indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H).

che di norma venivano comunicate solo al termine dell'esito positivo della fase sanitaria.

Questa modalità di presentazione della domanda diventa **obbligatoria per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, tranne che** per i casi di:

- beneficiario ricoverato al momento della presentazione della domanda o
- titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili).



INPS: MODELLI RED

Con il messaggio n.1402 del 29 marzo 2020, l'INPS comunica che i pensionati che devono presentare **il modello RED, possono farlo fino al 18 maggio**.

Anche per questo adempimento è arrivata l'apposita comunicazione che ne dispone lo slittamento a causa dell'emergenza Coronavirus.

L'obbligo, come noto riguarda alcune fasce di titolari di **pensione** soggetti a divieto di cumulo, chiamati a dichiarare i **redditi** da lavoro autonomo percepiti nel 2018 al fine di confermare il diritto alla prestazione senza incompatibilità.

La scadenza originaria per la Dichiarazione Reddittuale (RED Semplificato) era prevista per il 31 marzo.

Si ricorda che è possibile anche compilare il modello:

- direttamente online,
- presso gli sportelli territoriali (al momento chiusi e/o contingentati),
- tramite Contact Center (numero verde 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile)
- e i CAF.



Scadenziario di APRILE

Si rammenta che, a seguito dell'emergenza "coronavirus," il DL n. 18/2020 ha **prorogato**:

- i termini degli **adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte/trattenute relative all'addizionale regionale/comunale all'IRPEF) scadenti nel periodo 8/3/2020 – 31/5/2020 per tutti i soggetti**, che dovranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020**;
- i termini che scadono nel periodo **2/3/2020 – 30/4/2020** relativi a:
 - **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
 - **versamenti/adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali/premi INAIL;**
per i soggetti: del settore turistico, e ai soggetti elencati nelle lettere *a*) e *q*) del comma 2 del DL 18/2020 (elenco codice Ateco allegata alla Risoluzione 12/e/2020). Per le stesse categorie, la sospensione riguarda anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
I **versamenti sospesi** (ritenute e contributi scadenti il 16/3 e 16/4 e IVA scaduta il 16/3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
 - in unica soluzione **entro l'1 giugno 2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);
ovvero
 - in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l'1/6/2020, la seconda il 30/6/2020 e così via.

N.B. Il calendario esposto è puramente indicativo perché a breve sarà approvato un nuovo decreto che andrà ad integrare il DL n.18/2020 del mese di marzo, che prorogherà anche le scadenze previste per il mese di Aprile 2020.

1 aprile

Domanda bonus 600 euro: apertura della possibilità di richiedere l'indennità da 600 euro (artt. 27/28 del decreto Cura Italia) spettante ai possessori di partita Iva al 23/2/2020 iscritti alla gestione separata e agli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

10 aprile

Datori di lavoro domestico: versamento dei contributi Inps relativi alle colf riferiti al 1 trimestre 2020. **Scadenza già prorogata al 10 giugno 2020 dal DL n.18/2020.**

15 aprile

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di marzo.

16 aprile

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di marzo.

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative. **Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all'1/6/2020 (30/6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).**

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. **Sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi a:**

- **compensi erogati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020:** risulta sospeso l'invio dei flussi Uniemens;
- **compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020:** risulta sospeso sia l'invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, **a decorrere dal mese di maggio 2020.** Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all'1/6/2020 (30/6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi. **I contributi con scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sono sospesi. La sospensione riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens. La ripresa dei versamenti** potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, **a decorrere dal mese di maggio 2020.**

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a marzo sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2). **I contributi con scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sono sospesi. La sospensione riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.**

Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all'1/6/2020 (30/6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).

20 aprile

Bollo fatture elettroniche: termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno (soggetti con imposta di bollo maggiore di € 1000 per anno), con pagamento mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo Iva sul sito dell'Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia con modalità esclusivamente telematica.

27 aprile

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. **L'Enpaia ha sospeso il versamento dei contributi con scadenza dall'8/3/2020 al 30 Settembre 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 25 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio tramite pec.**

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). **L'Enpaia ha disposto la sospensione anche per la denuncia mensile.**

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili e trimestrali): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie).

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. **Scadenza già prorogata al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020.**

30 aprile

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/4/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

30 aprile

MUD: termine per la presentazione della denuncia dei rifiuti pericolosi alle Camere di Commercio. **Scadenza già prorogata al 10 giugno 2020 dal DL n.18/2020.**

Dichiarazione annuale IVA: oggi scade la presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019. **Scadenza già prorogata al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020.**

IVA Credito trimestrale: invio telematico Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR. **Scadenza già prorogata al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020**

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. I contributi con scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sono sospesi. La sospensione riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.**

Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all'1/6/2020 (30/6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).

Occupazione spazi pubblici: versamento della 2° rata della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap). **Occorre verificare cosa ha disposto il Comune.**